

AMPLIAMENTO ESERCIZIO DI VICINATO (fino a 150 mq. di superficie di vendita)

L'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato è subordinato a preventiva comunicazione, in carta libera, (modello ministeriale COM 1) al Comune.

Nella comunicazione il titolare o il legale rappresentante deve dichiarare:

- generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e la sua sede legale;
- di essere in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali. Detti requisiti sono indicati nell'art. 5 del D.lgs. 114/98
- di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
- il settore o i settori merceologici;
- l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

PROCEDIMENTO

- Ricezione comunicazione di ampliamento
- Rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione
- Protocollo della comunicazione
- Comunicazione avvio del procedimento
- Verifica della completezza della comunicazione
- Verifica del possesso dell'autorizzazione sanitaria o del parere igienico-sanitario per la parte ampliata (solo per il settore alimentare)
- Verifica della agibilità e corretta destinazione d'uso della parte ampliata dei locali
- Verifica dell'area di vendita e della conformità ai regolamenti di polizia locale, urbana e annonaria

Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, verrà notificata diffida all'ampliamento dell'esercizio.

TEMPI

L'ampliamento può avvenire decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione da parte del Comune.

NOTE

Per le comunicazioni fatte a mezzo di lettera raccomandata, ai fini dell'osservanza dei termini sopra detti, vale la data di spedizione postale.

SANZIONI

Sanzione amministrativa da euro 2582.29 ad euro 15493.71 per chi omette la comunicazione o amplia l'attività prima dei 30 gg. dalla comunicazione stessa.

Sanzione penale prevista dall'art. 76 del D.lgs. 28.12.2000, n. 445 per dichiarazioni mendaci, falsità di atti e uso di atti falsi.

MODULISTICA COM 1

NORMATIVA

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114